

**CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ED AUTOBUS DI
ALUNNI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno scolastico 2017 - 2018**

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale di Firenze intende assicurare il servizio di vigilanza ed assistenza sugli scuolabus ed autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico degli alunni di scuola dell'infanzia, primaria ed eccezionalmente alunni della scuola media inferiore anche avvalendosi di Associazioni di Volontariato;

- che con selezione indetta con DD 4622 del 13.07.2017 è stata individuata l'Associazione AUSER Volontariato Territoriale Firenze per le prestazioni volontarie di accompagnamento scolastico, secondo le modalità organizzative stabilite dall'unito Disciplinare facente parte integrante della presente Convenzione;

- che AUSER Volontariato Territoriale Firenze è un'Associazione senza fini di lucro, regolarmente iscritta all'Albo Regionale del Volontariato Organizzato con decreto n. 95 dell'11.02.1994, che si propone di favorire e sostenere l'autonoma disponibilità dei cittadini per dare vita a gruppi di volontari che operino contro l'emarginazione ed i disagi sociali, nonché per rendersi disponibili al loro utilizzo per prestazioni volontarie integrative e socialmente utili, così come citato nel proprio Statuto.

IL COMUNE DI FIRENZE rappresentato dal Dirigente del servizio Supporto alla scuola della Direzione Istruzione, Dott. Giovanni Bonifazi

e

L'ASSOCIAZIONE AUSER Volontariato Territoriale Firenze, rappresentata dal Presidente Territoriale, sig. Romano Boni, nato il 24.02.1943 a Castiglion del Lago (PG)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Firenze affida all'Associazione AUSER Volontariato Territoriale Firenze per il periodo 15 Settembre 2017 – 30 Giugno 2018, nell'ambito del servizio di trasporto scolastico rivolto ad alunni di scuola dell'infanzia e primaria, ed eccezionalmente ad alunni delle scuole medie inferiori, l'attività di assistenza e la vigilanza a bordo degli scuolabus e autobus comunali o da noleggio con conducente, secondo quanto disposto nell'allegato disciplinare e nei prospetti riepilogativi del servizio facenti parte integrante del presente atto. Il numero degli itinerari, dei giri, dei plessi scolastici e degli alunni potrà essere suscettibile di una variazione in percentuale in più o in meno del 10%.

Art. 2



I soci dell'Associazione di Volontariato dovranno essere assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività in cui sono impegnati nonché per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

L'Associazione trasmetterà al Comune di Firenze copia delle polizze assicurative comprovanti quanto sopra. Ai sensi della L. 266/91 art. 7, gli oneri relativi alla suddetta copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale e si intendono compresi nell'importo globale del rimborso spese per le prestazioni di cui trattasi da parte dell'Associazione.

Art.3

Il Comune di Firenze corrisponderà all'Associazione, quale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle attività richieste la somma omnicomprensiva, finalizzata esclusivamente al sostegno dell'attività di cui trattasi, di € 70.000,00 relativamente all'anno scolastico 2017-2018.

Art. 4

L'Associazione di Volontariato dovrà garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei soci preposti alle prestazioni volontarie di vigilanza e assistenza degli alunni a bordo degli scuolabus e autobus destinati al trasporto scolastico. I soci dovranno avere un comportamento corretto, adeguato alla presenza di minori, riservandosi l'Amministrazione Comunale di chiedere all'Associazione la sostituzione del personale di accompagnamento ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità psicologica con gli alunni utenti del servizio e con le loro famiglie. In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di tre giorni.

I soci ammessi ad espletare questa particolare prestazione volontaria non dovranno avere riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti.

Art. 5

L'Associazione deve garantire la disponibilità di proprio personale con funzioni di coordinamento dei volontari che svolgono attività sui bus.

All'inizio dell'anno scolastico l'Associazione comunica all'Ufficio comunale competente il nominativo o i nominativi di detto personale.

Tale personale coordina e organizza l'attività dei volontari sui bus, si occupa della sostituzione degli assenti e funge da referente per l'Ufficio Trasporto Alunni.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale di Firenze effettua il controllo, sull'effettiva effettuazione e sulla qualità degli interventi, autonomamente e/o in collaborazione con il responsabile dell'Associazione anche al fine di verificare e provvedere ad eventuali revisioni e ridefinizioni delle modalità operative.

Eventuali osservazioni verranno comunicate all'Associazione per iscritto affinché vengano adottati i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi da quanto stabilito dalla presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione in relazione al servizio di trasporto scolastico dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Art. 7

L'erogazione del rimborso spese, secondo il rispetto avverrà con cadenza mensile e secondo i termini di legge.


L'Associazione dovrà presentare idonea documentazione delle spese sostenute.

Art. 8

Le modalità operative di svolgimento delle prestazioni volontarie sono descritte nell'allegato disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Firenze
Il Dirigente del Servizio supporto alla Scuola
Dott. Giovanni Bonifazi



Firenze,

Per l'Associazione
Il Presidente

